

COMUNE DI RICENGO

Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, legge 190/2014, a valere quale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le cui disposizioni regolano *"la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"*;

viste le "definizioni", di cui all'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, ed in particolare le definizioni di "partecipazione", "partecipazione indiretta", "servizi di interesse generale", "servizi di interesse economico generale", "società a partecipazione pubblica", "società in house", "società a controllo pubblico", "controllo", "controllo analogo", "controllo analogo congiunto", "società quotate";

visto l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

visto l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in base al quale *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto*

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

visto l'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, secondo cui “Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

visto l'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, in virtù del quale “Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

visto l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

visto l'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

visto l’art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;

visto l’art. 24, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale “Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”;

visto l’art. 24, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, ove si dispone, rispettivamente, che “Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, e che “L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1”;

visto l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *“Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”*;

visto l'art. 26, comma 12-quinquies, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*;

Viste le *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”*, adottate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie;

Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute dal Comune di RICENGO, adottato con decreto del Sindaco n. 1 del 30/03/2015 e portato a conoscenza del Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 30/04/2015 ,

Vista la relazione sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione, adottata con decreto del Sindaco n. 1 del 30/03/2016, portato a conoscenza del Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 27/04/2016, e trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con nota Prot. 641 del 30/03/2016;

**SI ADOTTA IL PRESENTE ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, A VALERE QUALE REVISIONE
STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMI 1 E 2, D.LGS. 175/2016**

1. Partecipazioni dirette

Al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Ricengo risultava, come risulta tutt'ora, titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- *Padania Acque S.p.A.*, c.f. 00111860193, nella misura di n. 140.282 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52 (euro zero/52) ciascuna, pari al 0,22 % del capitale sociale;
- *Società Cremasca Reti e Patrimonio (per brevità, SCRIP) S.p.A.*, c.f.91001260198, nella misura di n. 3000 azioni, ciascuna del valore nominale di € 5,00 (euro cinque) ciascuna, pari al 0,75 % del capitale sociale.

1.1 Partecipazioni indirette

Al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Ricengo deteneva, come detiene tutt'ora (salva l'eccezione di cui infra), le seguenti partecipazioni indirette:

- *Consorzio Informatica e Territorio (per brevità, Consorzio It) s.r.l.*, c.f. 01321400192, partecipata al 90% da SCRIP S.p.A. (valore nominale della quota: € 90.000,00 - euro novantamila/00) ed al 10% da Padania Acque S.p.A. (valore nominale della quota: € 10.000,00 - euro diecimila/00);
- *Società Cremasca Servizi (per brevità, SCS) s.r.l.*, c.f. 01199970193, partecipata al 65% da SCRIP S.p.A. (valore nominale della quota: € 302.036,8 - euro trecentoduemilatrentasei/80);
- *SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione*, c.f. 01430580199, partecipata al 65% da SCRIP S.p.A. (valore nominale della quota: € 74.765,60 - euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/60), società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 15.12.2015, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in attuazione della deliberazione assembleare del 27.4.2017 di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto del residuo attivo;
- *Biofor Energia s.r.l.*, c.f. 01378450199, partecipata al 50% da SCRIP S.p.A. (valore nominale della quota € 49.500,00 - euro quarantanovemilacinquecento/00);
- per il tramite di SCS s.r.l., la partecipazione in *LGH S.p.A.*, c.f. 01389070192, nella misura di 8.400.511 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00 (euro 1/00) ciascuna, pari al 4,433% del capitale sociale;
- *Reindustria (per brevità REI) s.c.r.l.*, partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09 - euro settecentoventicinque/09).

2. Verifica dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 175/2016

2.1 Padania Acque S.p.A.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto le seguenti attività:

“- servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell’acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell’acqua per usi plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;

- studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, strumentali alla gestione del sopraccitato servizio pubblico locale integrato;

- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;

- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;

- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l’utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l’addolcimento dell’acqua e simili;

- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l’ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;

- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.

- La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.

2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali

per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).

3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo”.

A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione, con efficacia dall'1.12.2015, della controllata Padania Acque Gestione S.p.A., Padania Acque S.p.A. è subentrata quale affidataria “in house” del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, come da deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 25, del 9.12.2015.

L'affidamento, avente durata di 30 anni a decorrere dall'1.1.2014, è regolato dalla convenzione di gestione stipulata il 31.3.2017 in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12, del 27.5.2016.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, ricorrono i presupposti per il mantenimento della partecipazione nel capitale di Padania Acque S.p.A., poiché la società è gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio d'interesse economico generale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a, Decreto cit.).

La partecipazione del Comune è imposta dall'art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che ammette la gestione “in house” del servizio idrico integrato qualora sussistano i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo, tra cui la partecipazione al capitale (interamente pubblico) dei Comuni compresi nel perimetro dell'ambito territoriale ottimale.

Avuto riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, la comparazione con altre modalità di gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, è stata svolta dal competente ente di governo d'ambito, ovvero dall'Ufficio d'Ambito, mediante la relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, da ultimo aggiornata e nuovamente adottata con la summenzionata deliberazione n. 12, del 27.5.2016.

La convenzione di gestione regola i rapporti economici tra l'Ufficio d'Ambito e Padania Acque, la quale eroga i servizi idrici a fronte degli introiti tariffari rimessi alla potestà regolatoria dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), le cui

deliberazioni disciplinano le forme d'intervento delle amministrazioni locali compatibili con i vincoli normativi in tema di aiuti di stato.

2.2 SCRP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la società ha per oggetto:

"a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati (quale ne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa:

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;*
 - servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura, depurazione reflui);*
 - servizio di distribuzione gas metano;*
 - servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, smaltimento, raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche);*
 - servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;*
 - servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione ed esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali, manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici comunali;*
 - produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;*
 - produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;*
 - gestione calore e reti di teleriscaldamento;*
 - elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;*
 - sistemi informativi territoriali, cartografia;*
 - trasporto urbano ed extraurbano di persone;*
 - impianti sportivi, sociali, culturali;*
 - ed in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" dalla legislazione vigente;*
- b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a);*
- c) l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a);*
- d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa*
- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;*

- servizio di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;

- servizio di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione stabili comunali, manutenzione ed

esercizio impianti tecnologici degli stabili comunali, gestione impianti termici comunali;

- produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;

- realizzazione e gestione di calore e reti di teleriscaldamento;

- acquisizione, trasmissione ed elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;

- sistemi informativi territoriali, cartografia;

e in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" non industriale dalla legislazione vigente;

e) realizzazione e gestione di impianti elettrici e di illuminazione, di centrali termiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti a gas e idrici.

La società ha inoltre per oggetto le attività di:

f) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

g) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

h) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

i) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

j) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

k) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

l) verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;

il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge".

In virtù dell'art. 2.2 dello statuto "La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto

dall'art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164, dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ed in generale dalle norme in materia di gestione delle reti, degli impianti e degli altri beni destinati alla produzione dei servizi pubblici locali", mentre ai sensi dell'art. 2.7 "La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo".

A chiusura, mediante una clausola generale, l'art. 2.9 dello statuto dispone che *"In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovranno essere realizzate unicamente con riguardo alle finalità istituzionali degli enti locali soci".*

SCRIP S.p.A. ha assunto le odierne denominazione e perimetrazione dell'oggetto sociale a seguito della riorganizzazione societaria di Consorzio Cremasco S.p.A., società costituita il 16.10.1994 attraverso la trasformazione del preesistente Consorzio Cremasco.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, la società espleta la propria attività a livello sovracomunale, per conto e nell'interesse dei Comuni dell'intero bacino territoriale del cd. "Cremasco" (la compagine sociale è formata da 52 Comuni oltre alla Provincia di Cremona).

In tale veste, l'attività di SCRIP S.p.A. ricade in più d'una delle categorie individuate dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- nel quadro della lettera a), e dunque della produzione di servizi d'interesse generale, la società concorre all'erogazione del servizio idrico integrato, quale società patrimoniale proprietaria di parte della rete e degli impianti assegnati in uso a Padania Acque S.p.A. (permane in capo ad SCRIP la gestione dei rapporti con i soggetti terzi, a tutela del patrimonio indisponibile destinato al servizio pubblico);
- parimenti nel quadro della lettera a), la società si occupa di gestire il canile sovracomunale ed i 54 impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà dei Comuni, per una potenza complessiva installata di 2,4 MW;
- sotto altro profilo, in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato con la controllata Biofor Energia s.r.l., SCRIP gestisce l'impianto, sito nel territorio di Castelleone, di produzione d'energia elettrica e termica dalla combustione del biogas generato dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (forsu), degli effluenti zootecnici e delle biomasse vegetali, parte integrante della dotazione impiantistica per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani contemplata dal piano provinciale dei rifiuti di Cremona;

- ancora, sempre nel quadro della lettera a), mediante la controllata SCS s.r.l., SCRP partecipa alla compagine sociale di LGH S.p.A., società multiutility, gestore dei servizi di distribuzione del gas naturale ed igiene ambientale in una significativa parte del Cremasco, ed in particolare per il Comune di Crema, primo azionista di SCRP;

- nel quadro della lettera d), SCRP si occupa dell'autoproduzione di servizi strumentali per conto dei Comuni soci, da ultimo la progettazione, realizzazione e messa in opera del "progetto varchi territoriali", ovvero un sistema di videosorveglianza su base sovracomunale, composto da un apparato coordinato ed integrato di varchi elettronici installati nei principali punti di accesso agli abitati degli enti locali coinvolti;

- nel quadro della lettera e), a fronte dell'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 33ter, legge 221/2012, nelle more della qualificazione ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 50/2016, SCRP espleta le funzioni di centrale di committenza e di fornitore di servizi ausiliari di committenza per conto ed a favore dei Comuni soci (tra le procedure delegate ad SCRP, vi sono: la procedura di gara di dialogo competitivo per l'affidamento dei servizi ambientali dei Comuni del Cremasco; le procedure di gara per l'affidamento, da parte del Comune di Crema, della concessione di gestione del centro natatorio comunale, della gestione della pubblica illuminazione ed impianti semaforici in regime di partenariato pubblico privato, della gestione e riqualificazione del bocciodromo comunale, della realizzazione della nuova pista d'atletica della frazione di Ombriano, della realizzazione della nuova stazione degli autobus in connessione con la stazione ferroviaria cittadina; la gara per l'affidamento del servizio mensa del Comune di Madignano).

Alla luce delle considerazioni che precedono, data la sussumibilità dei servizi svolti da SCRP alle attività di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, nonché all'art. 4, comma 7, Decreto cit. (con riferimento alla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili), si ravvisa la sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, poiché SCRP è concretamente incaricata di produrre servizi (pubblici, strumentali e di committenza) strettamente necessari alla finalità istituzionali dei Comuni soci.

Peraltro, con riferimento alla gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica, di proprietà della controllata Biofor Energia s.r.l., si rileva, inoltre, che, nelle more dell'attivazione degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale, i Comuni mantengono la competenza nell'organizzazione e gestione dei servizi ambientali, come stabilito dall'art. 198, D.Lgs. 152/2006 (ed in tal senso confermato con parere n. 20/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia)

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, non risultano percorribili né l'internalizzazione, in capo ai singoli Comuni, né l'esternalizzazione, mediante concessione a terzi, delle attività svolte da SCRP.

In primo luogo, poiché talune attività della società non possono essere demandate né ai singoli Comuni, né ad operatori privati: è il caso della proprietà di reti ed impianti idrici d'interesse sovracomunale (non divisibili tra i Comuni, non cedibili a terzi), così come dell'attività di centrale di committenza (ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, nessuno dei Comuni soci può bandire direttamente gare oltre le limitate soglie e casistiche fissate dai primi due commi del citato art. 37 del codice dei contratti pubblici.

In secondo luogo, quanto all'espletamento dei servizi pubblici locali e strumentali dianzi illustrati, SCRP svolge i servizi su un vasto bacino, per dimensioni demografiche ed estensione territoriale, assicurando un'efficiente gestione data dalle economie di scala e dalla cooperazione tra i 52 Comuni soci.

Con riferimento all'art. 5, comma 2, SCRP genera i propri ricavi attraverso, essenzialmente, la percezione della componente tariffaria del servizio idrico integrato di remunerazione del capitale investito riferita alle reti ed impianti di sua proprietà, dai corrispettivi applicati ai Comuni a fronte dei servizi loro resi, dalla commercializzazione dei "certificati verdi" correlati alla produzione d'energia elettrica del gestito impianto di Biofor Energia, dalla corresponsione degli incentivi alla produzione d'energia elettrica mediante i pannelli fotovoltaici, nonché, infine, dai proventi finanziari derivanti dalla partecipazione in LGH S.p.A. per il tramite di SCS s.r.l..

Pertanto, al fuori dei corrispettivi riconosciuti per i servizi prestati da SCRP, le amministrazioni socie non erogano contributi in conto capitale od in conto esercizio, né altre forme di finanziamento qualificabili come aiuti di stato.

2.3 Consorzio It s.r.l.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, la società ha per oggetto:

- "- fornitura di software e consulenza informatica;*
- fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;*
- ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente; elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;*
- consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;*
- analisi organizzative e valutazione del personale;*
- elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;*
- progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;*

- *formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;*
- *realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;*
- *implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;*
- *supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;*
- *supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;*
- *progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;*
- *realizzazione di cartografie informatizzate;*
- *fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;*
- *gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;*
- *supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;*
- *supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);*
- *acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;*
- *studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;*
- *supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);*
- *analisi ambientali e sistemi di gestione ambientale con riferimento alle norme UNI EN ISO 14000/96 e/o al Regolamento EMAS e successive evoluzioni normative;*
- *sistemi integrati Qualità/Sicurezza/Ambiente;*
- *progettazione e realizzazione di interventi formativi interaziendali o all'interno di singole aziende o Enti;*
- *gestione ed erogazione di servizi tecnici per i Comuni"*

La società svolge attività di consulenza e progettazione di servizi ed infrastrutture tecnologiche per i Comuni soci, con riguardo a software, hardware ed assistenza.

In particolare, per conto dei Comuni soci, Consorzio It provvede: all'implementazione della rete di banda larga, alla centralizzazione degli applicativi mediante server informatico sovracomunale, alle soluzioni di "disaster recovery" per assicurare la continuità dei servizi informativi e la protezione dei dati in conformità alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, alla gestione del "progetto Icaro" per la registrazione on line delle nascite, allo sviluppo dello sportello unico attività produttive virtuali per la gestione on line delle pratiche, alla gestione del sistema informativo territoriale ed in generali ai servizi cartografici connessi alle funzioni di pianificazione dei Comuni soci.

Le descritte attività appaiono senz'altro inquadrabili come servizi strumentali all'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni soci, riconducibili quindi alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 175/2016.

Consorzio It funge quindi da braccio operativo per la costante evoluzione tecnologica dei Comuni soci e la messa in rete dei rispetti apparati informativi.

Alla luce di quanto riferito, la società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei Comuni soci, poiché i servizi informatici dalla stessa resi sono materialmente preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative in capo agli enti.

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, l'attività di Consorzio It non appare utilmente espletabile direttamente dai Comuni, in quanto privi delle professionalità necessarie. I servizi resi da Consorzio It potrebbero essere, in parte, esternalizzati, ma verrebbero meno le economie di scala date dall'estensione territoriale dell'attività della società (che opera nell'intera provincia di Cremona, essendo partecipata da SCRP e Padania Acque), nonché il pieno controllo sui sistemi informativi da parte dei Comuni soci.

Ad ogni buon conto l'economicità degli affidamenti assentiti a Consorzio It è oggetto di puntuale e preventiva verifica da parte dei Comuni interessati, a ciò tenuti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

2.4 SCS s.r.l.

La società svolge l'attività di holding dei Comuni cremaschi per la partecipazione nel capitale di LGH S.p.A., della quale detiene il 4,433% del capitale sociale.

SCS s.r.l. è dunque la società veicolo attraverso la quale i Comuni cremaschi concorrono ad esercitare il ruolo di partner di minoranza di A2A S.p.A. (socio di maggioranza assoluta di LGH S.p.A.), in coordinamento con gli altri partner minoritari, ovvero AEM Cremona S.p.A. (per il Comune di Cremona), ASM Pavia S.p.A. (per il Comune di Pavia), Astem S.p.A. (per il Comune di Lodi) e Cogeme S.p.A. (per i Comuni dell'ovest bresciano), già soci fondatori della multiutility Linea Group Holding - LGH S.p.A. e partecipi, con SCS s.r.l., all'accordo di partnership industriale e societaria in forza del quale A2A S.p.A. ha acquisito il 51% del capitale di LGH.

Nel quadro dell'operazione che ha portato all'alleanza industriale e societaria con A2A gli originari soci pubblici di LGH hanno sottoscritto, il 4.8.2016, un apposito sub-patto parasociale, avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner di minoranza loro riconosciute dall'accordo con A2A.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali e regolate dal sub-patto del 4.8.2016 presuppongono l'unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l., il cui scioglimento o fusione con SCRIP non appaiono percorribili nell'immediato.

Non lo scioglimento, poiché verrebbe meno l'unità soggettiva all'interno del sub-patto, in quanto il 35% del capitale di SCS s.r.l. fa capo al Comune di Crema, per il tramite la holding comunale Cremasca Servizi s.r.l. (società che il Comune di Crema intende peraltro porre in liquidazione).

Non la fusione con la controllante SCRIP, poiché ne conseguirebbe una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

In conclusione, nelle more dell'individuazione di una soluzione condivisa per il suo superamento, SCS s.r.l. è ad oggi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l'anello di collegamento con LGH, attuale gestore dei servizi di igiene ambientale, distribuzione del gas naturale, teleriscaldamento e telecomunicazione nel territorio della maggior parte dei Comuni soci, *in primis* il Comune di Crema, ovverosia servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Peraltro, al tempo stesso l'attività svolta da SCS s.r.l. è riconducibile pure alle ipotesi definite dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché la società è proprietaria e gestore di alcuni impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

2.5 Biofor Energia s.r.l.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto Biofor Energia s.r.l. *"ha ad oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:*

- *progettazione, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti anche ai fini del recupero energetico;*
- *progettazione, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di produzione e distribuzione energia da fonti alternative.*

Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre:

- *compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie;*
- *assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati;*
- *contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fidejussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui*

abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo”.

La società è stata costituita con il socio privato Agri Milfi Partecipazioni s.r.l. al fine di realizzare e gestire un impianto di produzione d’energia elettrica e termica dalla combustione del biogas generato dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (forsu), degli effluenti zootecnici e delle biomasse vegetali.

L’impianto, sito nel territorio del Comune di Castelleone (socio di SCRCP), oltre alla produzione d’energia elettrica incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, è parte integrante della dotazione impiantistica per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani contemplata dal piano provinciale dei rifiuti di Cremona.

Alla luce di quanto riferito, sebbene la gestione dell’impianto sia demandata ad SCRCP, si può comunque ritenere che Biofor Energia s.r.l. sia inquadrabile nel novero delle società di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016, dato che concorre all’espletamento di un segmento del servizio d’interesse generale della gestione dei rifiuti urbani e dunque svolge un’attività strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di SCRCP (ed indirettamente soci di Biofor Eenergia s.r.l.)

2.6 REI s.c.r.l.

Ai sensi dell’art. 2 dello statuto “la società consortile, per la rilevanza pubblica degli obiettivi da essa perseguiti, ha per oggetto: lo sviluppo sostenibile dell’attività economico-produttiva nel territorio di riferimento dell’Ente di area vasta di Cremona, con particolare riferimento ai criteri dell’innovazione”.

A tal fine, lo stesso art. 2 elenca una lunga serie di attività che possono essere intraprese dalla Società, ed in particolare:

- *“accrescere nel territorio cremonese le attività produttive, di ricerca e innovazione, di sviluppo socioeconomico e di formazione”;*
- *“incentivare e assistere la creazione di nuove attività imprenditoriali”;*
- *“concorrere alla promozione ed alla crescita di un terziario di più alto livello e orientato ad offrire un’ampia varietà di prestazioni, promuovere studi per l’analisi e la previsione delle tendenze dei settori produttivi con riferimento alle specifiche situazioni locali della provincia di Cremona”;*
- *“promuovere la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti nel territorio di riferimento dell’Ente di area vasta di Cremona, anche attraverso l’attività di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali”;*
- *“promuovere ed eventualmente realizzare l’istituzione di servizi primari di sostegno sia alle imprese sia agli enti locali, con particolare attenzione alle attività dell’informazione, della valutazione, della*

certificazione, della formazione professionale e della comunicazione in merito ad ogni probabile consulenza tecnica”;

- “studiare, programmare e gestire iniziative e progetti atti al superamento della fase di declino industriale e della crisi economico produttiva della provincia di Cremona per favorirne un equilibrato sviluppo sociale ed economico nel quadro delle politiche di aiuti alle attività produttive da parte delle realtà produttive locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie”;

- “individuare e promuovere gli strumenti atti a favorire la nascita di un tessuto artigianale e di piccole e medie imprese; elaborare progetti di fattibilità, mediante incarichi a professionisti, per il recupero di aree produttive dismesse, la creazione di nuove aree, previa trasformazione urbanistica e realizzazione delle inerenti opere anche direttamente, per insediamenti industriali in grado di creare nuova occupazione attraverso l’insediamento di nuove imprese e la diversificazione di imprese esistenti”;

- “ricercare, mediante idonea attività informativa, imprenditori interessati alla realizzazione operativa dei progetti e fornire loro la necessaria consulenza ed assistenza; verificare la realizzazione dei progetti di intervento definiti e programmati anche attraverso accordi di programma con la Regione Lombardia”;

- “offrire informazione ed aggiornamento alle aziende ed agli enti pubblici sulle opportunità finanziarie offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria riguardanti i settori agricolo, industriale, commerciale, dei servizi ed imprenditoriale in genere, con prestazione di assistenza, nel rispetto della normativa sulle libere professioni, alle imprese operanti nel territorio di riferimento dell’Ente di area vasta di Cremona in sede di attuazione dei programmi di intervento, per le riconversioni ed i reinsediamenti industriali ed artigianali, con particolare riferimento all’accesso ai finanziamenti per l’insediamento e la riconversione, ad altri interventi agevolati previsti dalla legislazione statale, regionale o comunitaria, e fornendo, ove necessario, le inerenti prestazioni di servizi, con istruzione delle relative pratiche per finanziamenti e prestiti agevolati, facilitazioni bancarie ed incentivi a nuove imprese”;

- “assistere imprese, enti pubblici e aziende dotate di personalità giuridica pubblica nella pianificazione aziendale e strategica, nella gestione di progetti complessi, servizi consortili, di ricerca e sviluppo nonché nella realizzazione di studi di fattibilità, indagini di mercato e piani economici, marketing, campagne promozionali e comunicazioni”.

L’attività svolta da REI (per come individuata dall’oggetto sociale e concretizzata dai piani approvati dall’assemblea dei soci) appare ragionevolmente ascrivibile alla categoria dei servizi d’interesse generale e dunque riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Si tratta, infatti, di una serie coordinata di interventi contraddistinti dalla finalità di promuovere e favorire l'insediamento, la crescita e la permanenza delle imprese nel tessuto economico-produttivo dell'area vasta (o provincia) di Cremona.

Anche tenuto conto delle caratteristiche del territorio d'operatività di REI, è peraltro ragionevole ritenere che buona parte dei servizi erogati dalla società non verrebbero spontaneamente offerti dal mercato, sia per l'assenza di operatori qualificati, sia per la vocazione e sensibilità di REI, che agisce quale braccio operativo e facilitatore delle politiche di sviluppo concertate dai propri soci pubblici e privati.

Avuto riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, la tipologia di attività svolta da REI non appare erogabile mediante gestione diretta in capo agli enti locali soci o, all'opposto, mediante esternalizzazioni a terzi.

Nel primo caso appare verosimile che le amministrazioni socie non dispongano di proprio personale in grado di svolgere le attività specialistiche demandate a REI.

Dal canto suo, l'esternalizzazione non appare percorribile sia per l'assenza di operatori privati che eroghino la medesima attività, sia perché, al pari della gestione diretta, verrebbe completamente snaturata la funzione di REI, ove appare decisivo il costante dialogo pubblico-privato.

Per ciò che concerne la compatibilità con i trattati europei degli apporti finanziari relativi ai contributi ordinari e per progettualità specifiche percepiti da REI, tali erogazioni parrebbero poter trovare legittimazione nella compensazione degli obblighi di servizio pubblico, purché gli atti d'incarico a REI s.c.r.l. siano resi conformi ai principi delineati dalla sentenza c.d. "Altmark", in causa C-280/2000, con la quale la Corte di Giustizia UE ha individuato i criteri per evitare le sovracompenzazioni ai gestori di servizi d'interesse generale. Tali criteri guida sono stati recepiti dalla Commissione Europea, con Decisione 2012/21/UE, del 20.12.2011, che assume la compatibilità ed esenzione dell'obbligo di notifica delle compensazioni attribuite in forza di specifici atti d'incarico e dimensionate sul costo netto per l'esecuzione dei servizi.

2.7 SCS Servizi Locali s.r.l.

La società operava quale gestore di servizi pubblici locali non a rete per conto del Comune di Crema (gestione del centro natatorio comunale, dei servizi di sosta, della pubblica illuminazione e del bocciodromo comunale) e di altri Comuni (gestione della pubblica illuminazione nel territorio dei Comuni soci di Bagnolo Cremasco, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Romanengo e Vaiano Cremasco).

In attuazione del disegno riorganizzativo adottato dal Comune di Crema, nonché della messa in liquidazione a seguito dello scioglimento deliberato il 15.12.2015 dai soci (SCRIP e Cremasca Servizi s.r.l.), SCS Servizi Locali s.r.l. ha proceduto all'integrale dismissione d'ogni sua attività, con il trasferimento del relativo personale.

Con deliberazione assembleare del 27.4.2017 i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione, dando mandato al liquidatore di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

La società è pertanto estinta.

2.8 LGH S.p.A.

La società cui il Comune partecipa indirettamente per il tramite di SCRIP e di SCS s.r.l., opera nei settori dell'energia (distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica, gestione calore e reti di teleriscaldamento), dell'ambiente (igiene ambientale e gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali) e del c.d. "ICT" (Information, Communication, Technology).

Tenuto conto dell'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, in forza del quale per "società quotate in borsa" si intendono *"le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati"*, così come *"le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati"*, nonché dell'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, secondo cui *"le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015"*, si deve ritenere che il Comune sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione indiretta in LGH.

Invero, anzitutto, alla data del 31.12.2015, LGH risultava aver emesso un prestito obbligazionario del valore nominale di € 300.000.000,00, collocato sul mercato internazionale degli eurobond e quotato nel mercato regolamentato del Lussemburgo.

Inoltre, avuto riguardo all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 175/2016, che, salvo diversa espressa e puntuale previsione, sottrae dal campo di applicazione del testo unico le società quotate in borsa, nonché le società dalle stesse partecipate, si deve ritenere che LGH (e le società dalla medesima controllate o partecipate) sia in ogni caso esclusa dal campo d'applicazione degli obblighi conseguenti alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, poiché, in disparte la riferita quotazione dello strumento finanziario costituito dall'eurobond collocato nel novembre 2013, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, con atto di vendita rep. 21.208, racc. n. 8662, del 4.8.2016, A2A S.p.A., società controllata dai Comuni di Brescia e Milano e quotata alla Borsa di Milano, aveva proceduto ad acquistare il 51% del capitale della società.

In ogni caso, in adesione alle indicazioni espresse dalle linee d'indirizzo adottate con deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, si provvede comunque a dare atto della partecipazione indiretta in LGH, mentre non sussistono i presupposti per dare menzione delle società controllate o partecipate da LGH, in quanto le partecipazioni indirette rilevanti ai fini del D.Lgs. 175/2016 sono esclusivamente quelle possedute per il tramite di società od organismi soggetti al controllo dell'amministrazione pubblica che adotta la revisione (e, nello specifico, la quota del 4,433% di SCS s.r.l. nel capitale di LGH è totalmente inidonea a dar luogo al controllo, ancorché congiunto, di SCRP, società controllante SCS s.r.l.).

3. Verifica delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016

Per le ragioni dianzi illustrate non si procede alla verifica con riferimento ad SCS Servizi Locali s.r.l. (la società è stata cancellata a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, di cui all'assemblea dei soci del 27.4.2017) ed a LGH S.p.A. (la società è qualificabile come "quotata in borsa" e controllata da "quotata in borsa", rispettivamente, in considerazione dell'avvenuto collocamento, nel novembre 2013, di un eurobond quotato in Lussemburgo, nonché dell'assoggettamento al controllo di A2A S.p.A., quotata alla Borsa di Milano, dopo l'acquisto del 51% del capitale sociale perfezionato con atto del 4.8.2016).

3.1 Padania Acque S.p.A.

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Padania Acque S.p.A. rientra senza dubbio nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), D.Lgs. 175/2016.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società ha un organo amministrativo collegiale, nella forma di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, incluso il presidente, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 168 (al 31.12.2016).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di Padania Acque S.p.A..

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinq}ues, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, anche prescindendo dall'incidenza sul fatturato dell'incorporata Padania Acque Gestioni S.p.A., il fatturato medio (escluse le variazioni delle rimanenze e gli incrementi delle immobilizzazioni) è pari ad euro 19.327.815 (più precisamente: euro 46.187.709 per l'anno 2015, euro 5.328.499 per l'anno 2014 ed euro 6.467.237 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinq}ues, Decreto cit..

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi d'interesse generale.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi sei bilanci approvati, e vale a dire: euro 2.155.796,00 (esercizio 2016); euro 1.006.671 (esercizio 2015); euro 245.719 (esercizio 2014); euro 159.630 (esercizio 2013); euro 221.074 (esercizio 2012); euro 235.778 (esercizio 2011).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Padania Acque S.p.A. scaturisce essa stessa da un processo di aggregazione che ha portato al superamento della frammentazione verticale ed orizzontale nella gestione del servizio idrico integrato nell'interno ambito territoriale ottimale di Cremona.

3.2 SCRP S.p.A.

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di SCRP S.p.A. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, commi 2, lettere a), d) ed e), e 7, del D.Lgs. 175/2016.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società ha un organo amministrativo collegiale, nella forma di un Consiglio di Amministrazione costituito da 4 componenti, compreso il presidente, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 14 (al 31.12.2016).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di SCRP S.p.A..

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinqies}, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 8.516.727 (più precisamente: euro 8.512.863,00 per l'anno 2015, euro 8.282.229,00 per l'anno 2014 ed euro 8.755.089,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinqies}, Decreto cit..

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi d'interesse generale.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi quattro bilanci approvati, e vale a dire: euro 2.940.119,00 (esercizio 2016); euro 120.261,00 (esercizio 2015), euro 131.188,00 (esercizio 2014), euro 197.753,00 (esercizio 2013).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Nell'ottica del contenimento dei costi è intendimento di SCRP procedere, nel corso del 2018, alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio It s.r.l. (ad oggi la società non sostiene alcun costo per gli organi di amministrazione e controllo, ma la fusione darebbe luogo a risparmi legati alla riduzione di costi amministrativi, quali ad esempio l'eliminazione delle duplicazioni nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni di carattere fiscale e previdenziale), nonché alla fusione per incorporazione di SCS s.r.l. o, comunque allo scioglimento della medesima società controllata, con assegnazione della quota in LGH direttamente in capo ad SCRP, previa necessaria intesa tra il Comune di Crema, quale primo socio di SCRP e detentore del 35% (attraverso Cremasca Servizi s.r.l.) di

SCS s.r.l., e gli altri Comuni soci di SCRP (e l'opportuna, preventiva, verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle società patrimoniali che, con SCS s.r.l., hanno stipulato il sub-patto parasociale, sottoscritto il 4.8.2016, per l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH).

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Per quanto sopra riferito, l'unico servizio a rete di rilevanza economica cui, in parte, concorre SCRP, quale affittuaria e gestore dell'impianto di biodigestione anaerobica di proprietà della controllata Biofor Energia s.r.l., è dato dalla gestione rifiuti (con riguardo al segmento di recupero).

A prescindere dalla mancata attivazione della gestione d'ambito provinciale e dalla non ancora intervenuta conclusione della procedura selettiva svolta dalla stessa SCRP con riferimento al gestore del servizio rifiuti dell'area del Cremasco, si rileva che ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge 27/2012, la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti non è necessariamente riservata al all'affidatario del servizio a rete di gestione rifiuti, di talché non sussiste alcun vincolo normativo di aggregazione.

3.3 Consorzio It s.r.l.

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Consorzio It s.r.l. è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, commi 2, lettera d), del D.Lgs. 175/2016.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La Società è retta da un amministratore unico a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 9 (al 31.12.2016).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di Consorzio It s.r.l..

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinq}ues, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore

del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.286.259,67 (più precisamente: euro 1.417.011,00 per l'anno 2015, euro 1.347.322,00 per l'anno 2014 ed euro 1.094.446,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinqüies}, Decreto cit..

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

L'ipotesi non ricorre perché Consorzio It s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo gli esercizi 2014 (utile netto di euro 1.958) e 2012 (utile netto di euro 19.097), fronte delle perdite registrate nei bilanci degli esercizi sociali degli anni 2016, 2015 e 2013, nonché, invece, dell'utile netto conseguito con il bilancio 2011 (euro 215).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Nell'ottica del contenimento dei costi è intendimento di SCRP procedere, nel corso del 2018, alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio It s.r.l. (ad oggi la società non sostiene alcun costo per gli organi di amministrazione e controllo, ma la fusione darebbe luogo a risparmi legati alla riduzione di costi amministrativi, quali ad esempio l'eliminazione delle duplicazioni nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni di carattere fiscale e previdenziale).

g) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La peculiarità dell'attività di Consorzio It non consente di procedere all'aggregazione con altre società operanti nel medesimo settore perché verrebbe meno la natura "in house" della società e quindi la legittimazione all'affidamento diretto dei servizi informatici e tecnologici ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

3.4 SCS s.r.l.

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di SCS s.r.l. è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, commi 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016, poiché la società è strumento per la partecipazione, quale partner minoritario, all'accordo di partnership industriale e societaria tra LGH ed A2A, in forza del quale le società patrimoniali (tra cui SCS s.r.l.) originarie socie

di LGH S.p.A. permangono quali azioniste di minoranza nel capitale della società multiservizi passata sotto il controllo di A2A S.p.A..

Al tempo stesso la società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché è proprietaria e gestisce alcuni impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società è priva di dipendenti ed amministrata congiuntamente (e gratuitamente) dai soci SCRP e Cremasca Servizi s.r.l..

L'assenza di dipendenti non è di per se stessa indice di inefficienza. Al proposito giova richiamare la costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di SCS s.r.l..

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinq}ues, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 41.735 (più precisamente: euro 17.370,00 per l'anno 2015, euro 33.795,00 per l'anno 2014 ed euro 74.040,00 per l'anno 2013) e dunque inferiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinq}ues, Decreto cit..

Sennonché, avuto riguardo ai proventi percepiti quale socia di LGH, SCS s.r.l. ha ricevuto dividendi pari ad euro 606.149 nell'anno 2015, ad euro 723.760 nell'anno 2014 ed euro 452.350 nell'anno 2013.

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

In disparte del concorso di SCS s.r.l. all'erogazione dei servizi d'interesse generale espletati dalla partecipata LGH S.p.A., l'ipotesi non ricorre perché SCS s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo tutti gli ultimi cinque bilanci: euro 4.289.140 nell'anno 2016; euro 547.021 nell'anno 2015; euro 705.608 nell'anno 2014; euro 448.595 nell'anno 2013; euro 762.324 nell'anno 2012 (euro 923.551 nell'anno 2011);

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

Come s'è già riferito, SCS s.r.l. è direttamente amministrata dai soci, sicché, con riguardo agli organi sociali, l'unico costo sostenuto è quello dell'organo di controllo e revisione contabile (euro 1.456 annui, come da bilanci 2016 e 2015).

Ciò non di meno, è intendimento della controllante SCRIP addivenire alla fusione per incorporazione di SCS s.r.l. o, comunque, allo scioglimento della medesima società controllata, con assegnazione della quota in LGH direttamente in capo ad SCRIP, previa necessaria intesa tra il Comune di Crema, quale primo socio di SCRIP e detentore del 35% (attraverso Cremasca Servizi s.r.l.) di SCS s.r.l., e gli altri Comuni soci di SCRIP (e l'opportuna, preventiva, verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle società patrimoniali che, con SCS s.r.l., hanno stipulato il sub-patto parasociale, sottoscritto il 4.8.2016, per l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH).

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

SCS s.r.l. ha già preso parte ad un importante processo di aggregazione tra società operanti nel settore dei servizi pubblici a rete, dapprima con l'ingresso in LGH S.p.A., successivamente attraverso la partnership industriale e societaria tra LGH ed A2A.

3.5 Biofor Energia s.r.l.

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Biofor Energia s.r.l. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), e comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

La società è priva di dipendenti ed amministrata (gratuitamente) da un amministratore unico.

L'assenza di dipendenti non è di per se stessa indice di inefficienza. Al proposito giova richiamare la costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non partecipa, direttamente od indirettamente, ad altra società che abbia la proprietà di un impianto di produzione d'energia elettrica dal recupero di rifiuti e biomasse, situato nell'area del Cremasco.

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinq}ues, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.253.666,67 (più precisamente: euro 1.230.000,00 per l'anno 2015, euro 1.296.000,00 per l'anno 2014 ed euro 1.235.000,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinq}ues, Decreto cit..

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

In disparte del concorso di Biofor Energia s.r.l. all'erogazione del servizio d'interesse generale di trattamento, recupero e smaltimento della "forsu", l'ipotesi non ricorre perché

Biofor Energia s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo tutti gli ultimi cinque bilanci: euro 26.617 nell'anno 2016; euro 28.053 nell'anno 2015; euro 32.616 nell'anno 2014; euro 42.050 nell'anno 2013; euro 39.318 nell'anno 2012.

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

I costi di funzionamento sono già stati oggetto di razionalizzazione, tant'è che la società non sopporta costi per l'organo amministrativo e l'organo di controllo, mentre l'operatività dell'impianto viene garantita dal personale di SCRP, in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato tra Biofor Energia e la stessa SCRP.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

In esecuzione dell'indirizzo deliberato dai soci all'atto della nomina dell'odierno Consiglio di Amministrazione di SCRP, la società controllante, d'intesa con il socio privato Agri Milfi Partecipazioni s.r.l., intende procedere alla cessione dell'intero capitale sociale di Biofor Energia, così come del contratto di gestione dell'impianto.

Tenuto conto degli obblighi di ricorso a procedure ad evidenza pubblica, la cessione dovrebbe auspicabilmente verificarsi entro la metà del 2018 (sempre che vi siano operatori interessati all'ingresso nella società o comunque a rilevare proprietà e gestione dell'impianto, con azzeramento d'ogni partita debitoria a carico di SCRP).

3.6 Reindustria s.c.r.l

A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016

Per quanto riferito REI s.c.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Sebbene REI abbia un organo amministrativo formato da 11 componenti, a fronte di 5 lavoratori alle dipendenze della società, siffatta condizione non appare sintomo di inefficienza per due ordini di motivi: in primo luogo, poiché gli amministratori non percepiscono alcun compenso; in secondo luogo, poiché la composizione del C.d.A. rispecchia il peculiare ruolo dell'organo amministrativo di REI, che funge da stabile tavolo di concertazione grazie alla presenza di tutte le amministrazioni socie ed al coinvolgimento dei più rappresentativi attori privati. Siffatte considerazioni paiono trovare conforto in una serie di pareri emanati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la

Lombardia, parere 424/2015), che hanno inteso l'analogo criterio già presente nell'art. 1, comma 609, legge 190/2014, quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati.

C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali

Il Comune non partecipa, direttamente od indirettamente, ad altra società che svolga la medesima attività di REI s.c.r.l..

D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12^{quinq}ues, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Dall'esame del conto economico dei bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015 emerge che il fatturato medio è risultato pari ad euro 542.318 (nello specifico: euro 494.786 nel 2015; euro 521.908 nel 2014; euro 610.260 nel 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12^{quinq}ues, Decreto cit..

E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti

REI non rientra nel relativo campo d'applicazione poiché è gestore di servizi di interesse generale. In ogni caso la Società ha chiuso con un risultato positivo tre degli ultimi cinque esercizi, ovvero i bilanci del 2016 (utile di euro 81), 2015 (utile di euro 3.073) e 2012 (utile di euro 988), di contro, registrato un risultato negativo nel 2014 (perdita di euro 7.854) e nel 2013 (perdita di euro 11.414).

F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento

In disparte della gratuità dell'operato del Consiglio di Amministrazione, REI ha già proceduto ad un importante intervento di razionalizzazione attraverso la fusione con il Consorzio Cremasco Ricerche, che, a decorrere dal 2016, ha consentito il conseguimento di risparmi di costi stimati in euro 37.000 su base annua.

G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La Società (che comunque presta la propria attività nell'intero territorio provinciale) non eroga un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, cosicché non sussiste alcun obbligo d'organizzazione e gestione del servizio a livello d'ambito ottimale.

Peraltro, in coerenza con l'indirizzo deliberato dai soci di SCRP, è intendimento di quest'ultima rafforzare la collaborazione con REI s.c.r.l. (sebbene SCRP ne detenga una quota sostanzialmente simbolica), nonché, unitamente a REI, con l'Associazione Cremasca Studi Universitari, per favorire l'insediamento e sviluppo di nuove imprese nel territorio cremasco.

4. Esiti ed obiettivi finali della revisione

4.1 In considerazione delle considerazioni ed analisi dianzi esposte, il Comune di Ricengo ritiene di dover mantenere le seguenti partecipazioni societarie (dirette ed indirette):

- Padania Acque S.p.A.
- SCRP S.p.A.
- Consorzio It s.r.l.
- BIOFOR ENERGIA s.r.l.
- SCS s.r.l.
- REI s.c.r.l.
- LGH S.p.A. (per il tramite di SCS s.r.l. e ferma restando la parziale e limitata applicazione del D.Lgs. 175/2016, in quanto società quotata in borsa)

4.2 Il Comune assume quali obiettivi di razionalizzazione:

- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di Consorzio It s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. (con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per via del superamento di alcune duplicazioni);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, la cessione della quota di SCRP S.p.A. nel capitale di Biofor Energia s.r.l. o, comunque la cessione ad un terzo della proprietà e gestione dell'impianto, nonché del relativo indebitamento (la gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica produce utili, quindi la cessione risponde alla sola esigenza di semplificazione e rafforzamento patrimoniale di SCRP S.p.A.);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di SCS s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. o, in alternativa, lo

scioglimento di SCS s.r.l., purché intervenga la necessaria intesa tra il Comune di Crema e gli altri Comuni soci di SCRIP S.p.A., nonché previa verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle altre società patrimoniali partecipi del sub-patto parasociale del 4.8.2016 avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH S.p.A. (la dismissione di SCS s.r.l. consentirebbe risparmi per l'eliminazione dei costi amministrativi di gestione, già fortemente contenuti, come sopra illustrato).